



COMMISSIONE CONSILIARE: PROPOSTA DI DELIBERA n. 1706/2024

- ✓ Revisione periodica delle Partecipazioni societarie e stato di attuazione delle misure di razionalizzazione annuali precedenti
- ✓ Relazione sui servizi pubblici locali affidati a rilevanza economica



Settima revisione - al **31 DICEMBRE 2023** → partecipazioni, dirette ed indirette detenute dal Comune di Milano, rientranti nel perimetro della ricognizione.

Si tratta di

- n. 14 partecipazioni societarie detenute direttamente
- n. 24 partecipazioni societarie detenute per il tramite di società partecipate dal Comune di Milano.

SLIDE
Da 3 a 9

Seconda ricognizione dei SPL a rilevanza economica. Art. 30 del D.Lgs. 201/2022 → contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, deve essere approvata la **RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**.

La relazione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento economico, la qualità del servizio e il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Nel caso di **SERVIZI AFFIDATI A SOCIETÀ IN HOUSE**, la relazione costituisce **APPENDICE** alla ricognizione di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/2016

SLIDE
Da 10 a 12



VII REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: OBBLIGO NORMATIVO



La **REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**, dirette ed indirette, detenute dagli Enti Locali, è un obbligo introdotto dal D.Lgs. n. 175/2016 (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*).



Il processo si articola nelle **revisioni**:

- **straordinaria** (art. 24 del Decreto), che si è conclusa il 3.09.2017 e ha riguardato le partecipazioni detenute al 23.09.2016.
- **periodica ordinaria** (art. 20 del Decreto), che consiste in un processo di revisione periodica, con cadenza annuale e scadenza il 31/12.



L'esito della revisione è comunicato al MEF e alla Sezione regionale di Controllo della Corte di Conti.



CORTE DEI CONTI

Sono previste sanzioni (pecuniarie e non pecuniarie) per il caso di mancata adozione dell'atto ricognitorio.



OBBLIGO NORMATIVO

Perimetro e contenuti della revisione periodica ordinaria



Le P. A. **non possono detenere partecipazioni societarie** aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie** per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (D.Lgs. n. 175/2016, art. 4).

Il Decreto stabilisce **obblighi di razionalizzare** le società per le quali le P.A. rilevino (art. 20, co. 2):

- partecipazioni prive di dipendenti o con numero Amministratori > a n. dipendenti;
- partecipazioni che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- partecipazioni che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- partecipazioni diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società.



Le P.A. **possono detenere esclusivamente partecipazioni**, dirette o indirette, per lo svolgimento delle attività di (art. 4 co. 2):

- **produzione di un servizio di interesse generale;**
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (accordo di programma fra P.A., art. 193 D.Lgs. n. 50/2016);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica con un contratto di partenariato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.




GRAFICO DELLE PARTECIPAZIONI al 31/12/2023



RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MILANO AL 31/12/2023

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Grafico delle relazioni tra partecipazioni





FAC-SIMILE Scheda sulla base del mod. Corte dei Conti- p. 1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

- ❖ Per ciascuna delle società indicate nel grafico è redatta la scheda di dettaglio (ALL. 2).
- ❖ Le schede sono redatte dagli uffici sulla base dei dati di bilancio, con un confronto con le società.

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:



FAC-SIMILE Scheda sulla base del mod. Corte dei Conti – p. 2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	<input type="text"/>
Numero amministratori	<input type="text"/>
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>
Numero componenti organo di controllo	<input type="text"/>
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	<input type="text"/>
Compensi componenti organo di controllo	<input type="text"/>

Importi in euro

FATTURATO	
2017	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>
FATTURATO MEDIO	#DIV/0!

Importi in euro

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

❖ Per ciascuna delle società indicate nel grafico è redatta la scheda di dettaglio (ALL. 2).

❖ Le schede sono redatte dagli uffici sulla base dei dati di bilancio, con un confronto con le società.



ESITI DELLA VII REVISIONE PERIODICA

Vengono mantenute tutte le partecipazioni societarie dirette.

Per quanto riguarda le indirette, **DISMA S.p.A.** (partecipata del 18,75% del cap sociale da SEA) :

La Società gestisce un impianto per lo stoccaggio e la distribuzione di carburante per uso aviazione all'interno dell'aeroporto di Malpensa. Il CdA di SEA, nella seduta del 20/12/23, ha preso atto positivamente che la Società non ha più interesse a rimanere nella compagine azionaria della partecipata e in tal senso è stata data informativa agli altri soci di Disma. SEA procederà pertanto alle necessarie valutazioni circa la valorizzazione della propria quota. Infatti, per gli effetti delle normative di settore nonché della regolazione di ENAC, occorrerebbe che SEA avesse maggioranza e controllo della partecipata DISMA, per continuare la gestione del deposito di carburante di Malpensa. **Si ritiene, pertanto, non più utile e necessaria la partecipazione in DISMA, partecipazione di minoranza e pertanto non significativa ai fini del controllo societario.**



RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA: OBBLIGO NORMATIVO



VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: obbligo introdotto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 (*"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica."*).



RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA: va effettuata entro il 31/12 d'ogni anno, riportando la situazione al 31/12 dell'anno precedente, contestualmente alla ricognizione delle partecipazioni societarie (art. 20 D.Lgs. 175/2016).



Non rientrano nel perimetro della Relazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 i seguenti servizi:

- Servizi affidati ad enti strumentali
- Servizi gestiti direttamente dal Comune di Milano in economia
- Servizi sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente



RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Metodologia

Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a operatori economici

- Le Direzioni del Comune di Milano che svolgono funzioni di committenza hanno individuato i servizi pubblici di rilevanza economica di loro pertinenza, affidati dall'Amministrazione a operatori economici.
- Per ogni servizio affidato hanno redatto una relazione sull'andamento economico, efficienza e qualità del servizio affidato, sulla base dei criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

Esiti della ricognizione.

- Gli esiti di tale ricognizione sono riportati nella "Relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 201/2022" All. 3 alla proposta di deliberazione di razionalizzazione.


Servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house providing.

- Come previsto dall'art. 30 co. 2 del D.Lgs. 201/2022, la relazione relativa ai servizi pubblici locali affidati a società in house (All. n. 4.) costituisce **appendice** alla deliberazione di ricognizione delle partecipazioni societarie
- Sono stati individuati i seguenti servizi di rilevanza economica, affidati a società in house:
 - il servizio di gestione di impianti sportivi gestito dalla società Milanosport S.p.A.
 - il servizio di ristorazione scolastica affidato alla società Milano Ristorazione S.p.A.



QUADRO SINOTTICO DELLA SECONDA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La Relazione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 201/2022 è stata organizzata nei seguenti cluster:



APPENDICE: ricognizione sui servizi pubblici locali affidati a società in house

REFEZIONE SCOLASTICA

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Milanosport

Milano Ristorazione